

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II,
PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, dott.
Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5- 80131
Napoli

E

L'ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Partita IVA n.
02118311006, nella persona del Direttore dott. Marcello Mancini,
domiciliato per la carica alla Via De Amicis, 95 – 80145 Napoli

PREMESSO

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali;

che l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, di seguito denominato IBB, dispone di proprie attrezzature diagnostiche, elencate a parte, (Allegato 1) acquistate a scopo di ricerca ed utilizzabili anche a scopo assistenziale, allocate presso gli spazi dell'Edificio n. 10 - DAI di Ematologia-Oncologia, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini di questa A.O.U.;

che l'utilizzo di tali apparecchiature a scopo di ricerca è limitato a frazioni

temporali della giornata;

che tra il personale del CNR in forza all'IBB (Allegato 1) sono presenti Laureati in Fisica, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria che hanno maturato esperienza pluriennale anche in prestigiose istituzioni straniere e, essendo impegnati nell'attività di ricerca in questo specifico campo, possono garantire il più elevato grado di professionalità e aggiornamento;

che il personale laureato non medico dell'IBB opera per perseguire la sua attività di ricerca, anche in collaborazione con il personale universitario;

che l'A.O.U. Federico II e l'IBB convengono che l'utilizzo a scopo assistenziale delle attrezzature diagnostiche al di fuori dell'orario in cui vengono utilizzate per ricerca costituisce una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali;

che l'A.O.U. Federico II e l'IBB convengono che l'avvalersi dell'esperienza diagnostica del personale laureato non medico, come sopra indicato, dell'IBB, al di fuori dell'orario dedicato alla ricerca, costituisce una razionalizzazione dell'impiego delle risorse professionali;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – L'IBB aderendo alla richiesta avanzata dall'A.O.U. Federico II, si impegna ad effettuare la consulenza specialistica in Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso il DAI di Ematologia-Oncologia, Anatomia Patologica e Diagnostica per Immagini avvalendosi della specifica professionalità del proprio personale laureato in Fisica, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria, e mette a disposizione le proprie attrezzature diagnostiche per scopo assistenziale quando non impegnate per

la ricerca. I Responsabili della presente Convenzione sono così individuati: per l'A.O.U. Federico II nella persona del Direttore del DAI o suo Referente all'uopo delegato, per l'IBB nella persona del Direttore suo Referente all'uopo delegato.

Art. 2 – L'attività di consulenza di cui all'Art. 1 prevede l'erogazione complessiva di n. 1.200 ore nel periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. Tale attività verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito nella delibera di autorizzazione, per un numero complessivo di ore considerate compatibili con le attività dell'IBB, con criteri di turnazione e fungibilità. ***Per l'accesso del personale laureato in Fisica, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria è previsto un turno di servizio di almeno 3 (tre) ore.***

Le ore di attività di consulenza verranno attestate mediante l'utilizzo del badge magnetico rilasciato dall'A.O.U. – U.O.C. Gestione Risorse Umane. L'A.O.U. Federico II provvederà mensilmente alla trasmissione al CNR dei fogli attestanti la presenza in servizio del personale che opera in convenzione.

Il personale dell'IBB del CNR nello svolgimento dell'attività di consulenza, deve uniformare il proprio comportamento alla costante osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dall'A.O.U. Federico II con Delibera n. 81 del 18/02/2014, pena la risoluzione della convenzione in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice.

Art. 3 – L'A.O.U. Federico II provvederà ad estendere la polizza assicurativa in atto per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni oggetto della consulenza, a tutto il personale di cui

all'Allegato 1.

L'A.O.U. Federico II provvederà, inoltre alla sorveglianza fisica per i rischi da radiazione ionizzanti per tutto il personale di cui all'Allegato 1, ivi compresa la classificazione dei lavoratori, ai sensi del D.lgs. 230/95 e s.m.i.

A tal fine l'A.O.U. Federico II assegnerà al suddetto personale un apposito dosimetro che verrà utilizzato esclusivamente nelle ore di attività in convenzione.

Restano fermi tutti gli obblighi e i doveri scaturenti per le parti dall'applicazione del D.lgs. 230/95 e s.m.i.

Art. 4 – Il Responsabile della Convenzione per l'A.O.U. Federico II, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le prestazioni, dovrà trasmettere al Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II - U.O.C. Gestione Risorse Umane – una nota con la quale comunicherà, per ciascun nominativo di personale laureato in Fisica, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria, il numero di ore di consulenza effettuate, attestandone, altresì, il regolare svolgimento.

Art. 5 – L'ammontare del corrispettivo è determinato prevedendo per ogni ora di consulenza effettuata la tariffa oraria di € 50,00= lordi.

L'A.O.U. Federico II provvederà a versare al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Incassi e pagamenti giornalieri - IBAN IT.75.N.01005.03392.000000218150 - l'importo relativo all'ammontare del corrispettivo così come sopra determinato in rate trimestrali posticipate tramite Banca Intesa San Paolo Filiale Policlinico, Via Sergio Pansini 5- Napoli, Istituto Cassiere dell'A.O.U. Federico II, per il successivo riparto.

Art. 6 – Le attrezzature diagnostiche dell'IBB (Allegato 1) potranno essere

utilizzate per gli scopi assistenziali dell'A.O.U. Federico II sia da personale CNR sia da personale Universitario. Tale utilizzo dovrà tener conto sia delle esigenze di ricerca, sia di quelle assistenziali e sarà operativamente concordato dai Responsabili della Convenzione.

Art. 7 – L'A.O.U. Federico II si farà carico della manutenzione delle attrezzature diagnostiche dell'IBB, dei materiali di consumo utilizzati a scopo assistenziale, quali lastre radiografiche, mezzi di contrasto ecc. e delle parti soggette a usura, quali tubi radiogeni, CRT, ecc.

Poiché l'utilizzo delle suddette attrezzature diagnostiche a scopi assistenziali sarà possibile anche al di fuori dell'orario di lavoro del personale dell'IBB, l'A.O.U. Federico II sarà responsabile della custodia delle stesse e provvederà, a sua discrezione, ad attivare i provvedimenti necessari a proteggerle dai furti o danneggiamento da parte di terzi.

Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione istitutiva dell'IBB tra Consiglio Nazionale delle Ricerche ed A.O.U. Federico II, l'A.O.U. si fa carico dell'efficienza dei presidi di sicurezza relativi alle attrezzature diagnostiche di cui all'oggetto e resta responsabile per danni provocati a persone o cose nell'uso delle stesse a scopo assistenziale

L'A.O.U. Federico II stipulerà assicurazioni su dette apparecchiature a copertura dei rischi di cui al presente articolo.

Art. 8 - La presente Convenzione decorre dall'1/01/2019 e verrà a scadere il 31/12/2019; dopo tale periodo la stessa potrà essere rinnovata solo a seguito di esplicita richiesta da parte dell'A.O.U. Federico II e formale consenso da parte dell'IBB.

Eventuale risoluzione anticipata dovrà essere comunicata da una delle parti

con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R.

Si fa salvo anche diversa determinazione che si potrebbe evidenziare a seguito di specifica direttiva emanata dalle Autorità Politiche centrali e/o Regionali.

Art. 9 – Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto ivi compresa la registrazione in caso d'uso sono a carico del richiedente che le assume.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

Il Direttore

dell'IBB-CNR

dott. Marcello Mancini

Il Direttore Generale

A.O.U. Federico II

dott. Vincenzo Viggiani